



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/07/2012

=====

ADDI' 20/07/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: FORTE - MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 377

Oggetto:

Individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi 4 e 6 in località Camporesi nel comune di Marino. Attuazione della D.G.R. n. 5817 del 14/12/1999.



377 20 LUG. 2012 *rk*

Oggetto: Individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi 4 e 6 in località Camporesi nel comune di Marino. Attuazione della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. 447 del 15/10/2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento "Istituzionale e Territorio" al Dott. Luca Fegatelli;

VISTA la DGR n. 336 del 24/07/2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Ambiente" all'Ing. Giuseppe Tanzi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che stabilisce le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1991 n. 74 "Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 11 aprile 1985 n. 36" che attribuisce all'Assessorato Ambiente la finalità di esercitare una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti individuando, tra gli ambiti della tutela ambientale, la preservazione dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 1999 n° 5817 "Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007 n.° 42 che approva il Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.) ai sensi del D.Lgs.152/99 e s.m.i.;



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 16/06/2009 n° 445 "D.C.R. 27 settembre 2007, n°42 – art. 19, comma 2 – Provvedimenti per la tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani. Modifica alla D.G.R. 1317 del 5 dicembre 2003";

CONSIDERATO l'avviso di inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10/09/2007 n° 25 parte terza;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente nella seduta del 9 marzo 2009, e l'indicazione di istituire una zona di interdizione all'interno della zona di protezione per vietare la perforazioni di pozzi che possono veicolare inquinanti nell'acquifero;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 699 dell' 11 settembre 2009 "Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi 4 e 6 in località Camporesi nel comune di Marino. Attuazione della D.G.R. n°. 5817 del 14/12/1999";

VISTE le note con le quali si certifica l'avvenuta pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale dell' 11 settembre 2009 n. 699, presso l'Albo Pretorio dei comuni interessati: Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa, Rocca Priora;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in merito;

per quanto in premessa,

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi 4 e 6 in località Camporesi nel comune di Marino, così come sono riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 settembre 2009 n. 699 e nell'allegata cartografia che fa parte integrante della presente deliberazione (zona di tutela assoluta, zona di rispetto, zona e protezione ed all'interno di quest'ultima una zona di interdizione alla realizzazione di nuovi pozzi);
(All. 1: CTR Carta delle Aree di Salvaguardia)
2. che, come indicato nella relazione tecnica dell'area difesa del suolo, la zona di tutela assoluta deve essere estesa per un raggio di 10 metri a monte del pozzo P 6. La stessa deve essere acquisita dal gestore dell'acquedotto ed adibita esclusivamente alle opere di captazione; la suddetta zona, recintata, deve essere idoneamente protetta e provvista di opere di regimentazione



delle acque dilavanti, rendendo interdetto l'accesso ai non autorizzati. Altre attività in essa esistenti, diverse da quelle anzidette, devono essere rimosse. Eventuali pozzi presenti nella zona, se non più in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscono l'isolamento delle falde attraversate;

3. che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione;
4. che nelle zone di rispetto, siano vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - o dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - o accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - o spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - o dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - o aree cimiteriali;
 - o apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - o apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
 - o gestione dei rifiuti;
 - o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - o centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - o pozzi perdenti;
 - o pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
5. che gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nella zona di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti. E' fatto obbligo per il gestore del servizio idrico integrato di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione, dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori della zona di rispetto stessa. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo

377 20 LUG. 2012 R

smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione a tenuta;

6. che nelle zone di rispetto devono essere messi in sicurezza i centri di pericolo esistenti;
7. che nelle zone di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possano interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; tali attività sono quelle che in qualunque momento del ciclo produttivo utilizzino, trattino o detengano sostanze liquide o solide che possano determinare il deterioramento della qualità delle acque;
8. che nelle zone di rispetto non è consentita nuova edificazione, fatti salvi i piani regolatori vigenti, sempre che non contrastino con i divieti e le prescrizioni indicati nei punti 4, 5, 6 e 7;
9. che la zona di protezione non interessata da insediamenti residenziali, ferma restando la destinazione urbanistica vigente, dovrà rispettare le seguenti misure precauzionali da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:
 - è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate, comunque non devono interferire con la falda;
 - è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
 - è vietato lo scarico nel suolo di reflui e fanghi;
 - tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde.
10. che gli insediamenti residenziali e i centri abitati presenti nella zona di protezione, ferma restando la destinazione urbanistica prevista dai piani regolatori comunali, oltre alle misure precauzionali elencate nel punto 9, dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui. I reflui provenienti da tali insediamenti dovranno essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione o, per gli agglomerati minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, in impianti di fitodepurazione o sistemi equivalenti che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate;
11. che nella zona di Interdizione alla realizzazione di pozzi, su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, non è consentita la perforazione di nuovi pozzi che possono veicolare inquinanti nell'acquifero, eventuali pozzi presenti nella zona, devono essere messi in sicurezza e se non più in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscono l'isolamento delle falde idriche attraversate;
12. di imporre l'obbligo per il gestore di realizzare un sistema di monitoraggio secondo le specifiche della D.G.R. 222/05;



377 20 LUG. 2012 *fr*

Le competenze in materia di controllo previste dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 saranno espletate dall'ASL competente per territorio;

Le cartografie allegate sono consultabili presso la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area Conservazione Qualità Ambiente;

Il perimetro delle aree di salvaguardia, così com'è definito nelle planimetrie allegate, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo LACONIS

ROMA 25 LUG. 2012

